



Consiglio Regionale della Campania

Prot.n. 17506 /A

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, 81
NAPOLI

Ai Presidenti della I Commissione
Consiliari Permanente

Ai Consiglieri Regionali

Al Settore Legislativo, Studi e Ricerche

LORO SEDI

Oggetto: Proposta di delibera “ Referendum abrogativo delle disposizioni di cui all’art. 1, commi 2, 3, 4, 5 e 5 bis della legge 148/2011 e dei decreti legislativi nn. 155 e 156 del 7/9/2012” - Reg. Gen. n. 476.

Ad iniziativa dei consiglieri Pica, Barbirotti, Maisto, Zara, Mucciolo, Valiante G., D’Amelio, Foglia, Zecchino, Valiante A., Zecchino e Baldi
Depositato in data 2 settembre 2013

IL PRESIDENTE

VISTO l’articolo 75 della Costituzione;
VISTO l’articolo 32 della legge 352/1970;
VISTO l’articolo 26, comma 4, lettera m) dello Statuto.

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

I Commissione Consiliare Permanente per l’esame.

La stessa si esprimerà nel termine breve di 10 giorni, in considerazione del termine ultimo per il deposito della richiesta referendaria di cui all’articolo 32 della L. 352/1970.

Napoli,

0 5 SET. 2013

IL PRESIDENTE



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare del Partito Democratico

il Presidente

Al Capo Dipartimento Segreteria Legislativa
del Consiglio Regionale
Dott. Carlo D'Orta
SEDE

Prot. n° 150 del 30.08.2013

Oggetto: Proposta di Delibera Consiliare.

Si trasmette, in allegato alla presente, la proposta di delibera Consiliare
"Referendum abrogativo delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 2,3,4,5,5 bis della legge
n. 148 del 14.09.2011, e dei decreti legislativi n. 155 e n. 156 del 07.09.2012" a firma dei
consiglieri.

Cordiali saluti

Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2013.0017506/A

Del. 02/09/2013 10 16 47

Da: CR A SERASS

Raffaele Topo

2008/13
Sen. Amadori



Consiglio Regionale della Campania

RELAZIONE

La riorganizzazione degli Uffici Giudiziari – operata dal Governo in virtù dell'art. 1, commi 2, 3, 4, 5 e 5 bis della L. 148 del 14/09/2011 e con i Decreti Legislativi nn. 155 e 156 del 7/09/2012 – è risultata estremamente penalizzante per la gran parte del territorio della nostra Regione;

La soppressione dei Tribunali risulta in grave contrasto con il principio di prossimità stabilito dal Trattato di Lisbona, ove si prevede che l'Amministrazione (anche della giustizia) sia esercitata il più vicino possibile ai cittadini e il mancato rispetto del richiamato principio, non può assolutamente trovare giustificazione in un presunto risparmio, astratto e ipotetico;

Non può essere in alcun modo tollerato che ai cittadini campani sia reso estremamente gravoso l'accesso alla giustizia, anche a causa delle estensioni territoriali dei circondari giudiziari, nonché delle difficili condizioni orografiche, logistiche e infrastrutturali degli stessi.

Con il presente atto la Regione Campania aderisce alla deliberazione della Regione Abruzzo del 6 agosto 2013 al fine di proporre il referendum abrogativo di iniziativa regionale, ex art. 75 della Costituzione, dei richiamati atti legislativi.



Consiglio Regionale della Campania

IX legislatura

Proposta Delibera Consiglio Regionale

***“REFERENDUM ABROGATIVO DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL’ART. 1, COMMI 2,3,4,5,5 BIS
DELLA LEGGE N. 148 DEL 14.09.2011, E DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 155 E N. 156 DEL 07.09.2012”***

Be



Consiglio Regionale della Campania

Art. 1

Finalità

La Regione Campania, ai sensi e per gli effetti del primo comma dell'art. 75 della Costituzione, aderisce all'iniziativa referendaria, promossa dalla Regione Abruzzo, per l'abrogazione delle disposizioni relative alla riforma della geografia giudiziaria di cui all'art.1, comma 2,3,4,5 e 5 bis della legge 14 settembre 2011, n°148.

Art. 2

Quesito referendario

Volete voi che siano abrogate le disposizioni:

- 1) di cui all'art.1, comma 2,3,4,5 e 5 bis, della legge 14 settembre 2011 n°148, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n°138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari", come modificato dall'art. 1, comma 3, della legge 24 febbraio 2012, n° 14, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n°216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Differimento di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative;
- 2) di cui al decreto legislativo 7 settembre 2012 n°155 recante "Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, e norme dell'art. 1, comma 2, della legge 4 settembre 2011, n°148;
- 3) di cui al decreto legislativo 7 settembre 2012, n°156 recante - revisione delle circoscrizioni giudiziarie - uffici dei giudici di pace, e norme dell'articolo 1, comma 2, della legge 4 settembre 2011, n°148.

Indirizzo (CA)

Giuseppe Ruffa (PD)

Carlo... (consiglio regionale)

Renato Zera (FBI)

Ugo... (FBI)

Luigi... (PD)

Rosa D'Amico (PD)

Pietro... (UDC)

Ugo... (Presidente)

Antonio... (UDC)

CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO

IX LEGISLATURA

SEDUTA DEL 6.8.2013

Presidenza del Vice Presidente: D'AMICO

Consigliere Segretario: PETRI

	ASS.		ASS.		ASS.		ASS.
ACERBO	X	DE MATTEIS	X	MILANO		SAIA	X
ARGIRÒ		DI BASTIANO		MINCONE		SCLOCCO	
CAPORALE	X	DI LUCA		MORRA		SOSPISI	
CARAMANICO		DI MATTEO		NASUTI		STATI	X
CASTIGLIONE		DI PANGRAZIO		PAGANO		SULPIZIO	
CHIAVAROLI R.		DI PAOLO		PALOMBA		TAGLIENTE	X
CHIODI		FEBBO		PAOLINI	X	TERRA	X
COSTANTINI		GATTI		PETRI		VENTURONI	
D'ALESSANDRO CAMILLO		GIULIANTE		PROSPERO		VERI	X
D'ALESSANDRO CESARE		IAMPIERI		RABUFFO	X		
D'AMICO		MASCI		RICCIUTI			
DE FANIS		MENNA		RUFFINI			

VERBALE N. 159/4

OGGETTO: Referendum abrogativo delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 2, 3, 4, 5, 5 bis della legge n. 148 del 14.9.2011, e dei decreti legislativi n. 155 e n. 156 del 7.9.2012.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Udita la relazione del Presidente della 1ª Commissione consiliare Emilio Nasuti che, allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante;


Vista la proposta di provvedimento amministrativo di iniziativa consiliare n. 129/13 recante "Referendum abrogativo disposizioni di cui all'art. 1, commi 2, 3, 4, 5, 5bis e decreti legislativi 155 e 156 del 07.09.2012";

Visto l'art. 75 della Costituzione;

Vista la L. 25.5.1970, n. 352;

Premesso:

- che la riorganizzazione degli Uffici giudiziari - operata dal Governo in virtù dell'art. 1, commi 2, 3, 4, 5 e 5 bis della L. 148 del 14/09/2011 e con i Decreti legislativi nn. 155 e 156 del 7/09/2012 - è risultata estremamente penalizzante per la gran parte del territorio della nostra Regione;
- che in particolare la soppressione dei Tribunali di Avezzano, Lanciano, Sulmona e Vasto, comporta un'inaccettabile concentrazione del "servizio giustizia" solo presso i



Tribunali aventi sede in città capoluogo di Provincia e al contempo, una illogica eliminazione dei Tribunali dell'intera zona sud della Regione;

- che, in particolare, nella Provincia di L'Aquila è stata disposta la soppressione dei Tribunali di Avezzano e Sulmona; nella Provincia di Chieti è stata disposta la soppressione dei Tribunali di Vasto e Lanciano, nonché delle Sezioni distaccate di Atessa (Tribunale di Lanciano) e di Ortona (Tribunale di Chieti); nella Provincia di Teramo è stata disposta la soppressione delle sezioni distaccate del Tribunale di Teramo aventi sede in Atri e Giulianova; nella Provincia di Pescara è stata disposta la soppressione delle Sezioni Distaccate del Tribunale di Pescara aventi sede in Penne e San Valentino in Abruzzo Citeriore;
- che la illogicità della riorganizzazione degli Uffici Giudiziari operata per l'Abruzzo appare di tutta evidenza se solo si consideri che nelle Province di L'Aquila e Chieti è prevista la presenza di un solo Tribunale, malgrado esse siano territorialmente più vaste di altre Regioni che, invece, mantengono le sedi di tre Tribunali;
- che la predetta soppressione dei Tribunali risulta in grave contrasto con il principio di prossimità stabilito dal Trattato di Lisbona, ove si prevede che l'Amministrazione (anche della giustizia) sia esercitata il più vicino possibile ai cittadini;
- che il mancato rispetto del richiamato principio, non può assolutamente trovare giustificazione in un presunto risparmio, astratto e ipotetico;
- che, in effetti, non può essere in alcun modo tollerato che ai cittadini abruzzesi sia reso estremamente gravoso l'accesso alla giustizia, anche a causa delle estensioni territoriali dei circondari giudiziari, nonché delle difficili condizioni orografiche, logistiche e infrastrutturali degli stessi;
- che per tali ragioni è necessario che la Regione Abruzzo raccolga la giusta istanza di referendum che proviene dall'Avvocatura del Tribunale di Avezzano e si faccia promotore verso altre Regioni maggiormente interessate alla citata riforma della geografia giudiziaria (Puglia, Campania, Toscana, Piemonte, Liguria, Sardegna, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Calabria, Sicilia e Umbria) al fine di proporre il referendum abrogativo di iniziativa regionale, ex art. 75 della Costituzione, dei richiamati atti legislativi;

Considerato:

- che è prossima la scadenza del termine ultimo (trenta settembre) previsto dall'art. 32 della legge 352/1970 per la presentazione della richiesta di referendum abrogativo nel corso del corrente anno;
- che è, altresì, prossima la data del 13 settembre 2013 fissata per l'attuazione del D. lvo 155/2012 per la soppressione dei ventisei Tribunali sub provinciali, ad eccezione di quelli abruzzesi, che sono in regime di deroga a causa del sisma del 2009;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla proposizione del referendum abrogativo, ai sensi dell'art. 75 della Costituzione e della L. 25.5.1970, n. 352;

Udito l'intervento del consigliere Di Pangrazio;

all'unanimità dei presenti

DELIBERA

- per tutto quanto esposto in narrativa, di presentare la richiesta di referendum abrogativo delle normative richiamate in premessa, secondo il seguente quesito:

Quesito referendario

«Volete voi che siano abrogate le seguenti disposizioni:



le disposizioni di cui all'art. 1, commi 2, 3, 4, 5, 5 bis, della legge 14 settembre 2011 n. 148, recante *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari"*, come modificato dall'articolo 1, comma 3, della legge 24 febbraio 2012, n. 14, recante *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Differimento di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative"* di cui, di seguito, si trascrive integralmente il testo:

«2. Il Governo, anche ai fini del perseguimento delle finalità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per riorganizzare la distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari al fine di realizzare risparmi di spesa e incremento di efficienza, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) ridurre gli uffici giudiziari di primo grado, ferma la necessità di garantire la permanenza del tribunale ordinario nei circondari di comuni capoluogo di provincia alla data del 30 giugno 2011;
- b) ridefinire, anche mediante attribuzione di porzioni di territori a circondari limitrofi, l'assetto territoriale degli uffici giudiziari secondo criteri oggettivi e omogenei che tengano conto dell'estensione del territorio, del numero degli abitanti, dei carichi di lavoro e dell'indice delle sopravvenienze, della specificità territoriale del bacino di utenza, anche con riguardo alla situazione infrastrutturale, e del tasso d'impatto della criminalità organizzata, nonché della necessità di razionalizzare il servizio giustizia nelle grandi aree metropolitane;
- c) ridefinire l'assetto territoriale degli uffici requirenti non distrettuali, tenuto conto, ferma la permanenza di quelli aventi sedi presso il tribunale ordinario nei circondari di comuni capoluogo di provincia alla data del 30 giugno 2011, della possibilità di accorpare più uffici di procura anche indipendentemente dall'eventuale accorpamento dei rispettivi tribunali, prevedendo, in tali casi, che l'ufficio di procura accorpante possa svolgere le funzioni requirenti in più tribunali e che l'accorpamento sia finalizzato a esigenze di funzionalità ed efficienza che consentano una migliore organizzazione dei mezzi e delle risorse umane, anche per raggiungere economia di specializzazione ed una più agevole trattazione dei procedimenti;
- d) procedere alla soppressione ovvero alla riduzione delle sezioni distaccate di tribunale, anche mediante accorpamento ai tribunali limitrofi, nel rispetto dei criteri di cui alla lettera b);
- e) assumere come prioritaria linea di intervento, nell'attuazione di quanto previsto dalle lettere a), b), c) e d), il riequilibrio delle attuali competenze territoriali, demografiche e funzionali tra uffici limitrofi della stessa area provinciale caratterizzati da rilevante differenza di dimensioni;
- f) garantire che, all'esito degli interventi di riorganizzazione, ciascun distretto di corte d'appello, incluse le sue sezioni distaccate, comprenda non meno di tre degli attuali tribunali con relative procure della Repubblica;
- g) prevedere che i magistrati e il personale amministrativo entrino di diritto a far parte dell'organico, rispettivamente, dei tribunali e delle procure della Repubblica presso il tribunale cui sono trasferite le funzioni di sedi di tribunale, di sezioni distaccate e di procura presso cui prestavano servizio, anche in sovrannumero riassorbibile con le



successive vacanze;

h) prevedere che l'assegnazione dei magistrati e del personale prevista dalla lettera g) non costituisca assegnazione ad altro ufficio giudiziario o destinazione ad altra sede, né costituisca trasferimento ad altri effetti;

i) prevedere con successivi decreti del Ministro della giustizia le conseguenti modificazioni delle piante organiche del personale di magistratura e amministrativo;

l) prevedere la riduzione degli uffici del giudice di pace dislocati in sede diversa da quella circondariale, da operare tenendo in specifico conto, in coerenza con i criteri di cui alla lettera b), dell'analisi dei costi rispetto ai carichi di lavoro;

m) prevedere che il personale amministrativo in servizio presso gli uffici soppressi del giudice di pace venga riassegnato in misura non inferiore al 50 per cento presso la sede di tribunale o di procura limitrofa e la restante parte presso l'ufficio del giudice di pace presso cui sono trasferite le funzioni delle sedi soppresse;

n) prevedere la pubblicazione nel bollettino ufficiale e nel sito internet del Ministero della giustizia degli elenchi degli uffici del giudice di pace da sopprimere o accorpare;

o) prevedere che, entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui alla lettera n), gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, possano richiedere e ottenere il mantenimento degli uffici del giudice di pace con competenza sui rispettivi territori, anche tramite eventuale accorpamento, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo che sarà messo a disposizione dagli enti medesimi, restando a carico dell'amministrazione giudiziaria unicamente la determinazione dell'organico del personale di magistratura onoraria di tali sedi entro i limiti della dotazione nazionale complessiva nonché la formazione del personale amministrativo;

p) prevedere che, entro dodici mesi dalla scadenza del termine di cui alla lettera o), su istanza degli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, il Ministro della giustizia abbia facoltà di mantenere o istituire con decreto ministeriale uffici del giudice di pace, nel rispetto delle condizioni di cui alla lettera o);

q) dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. La riforma realizza il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti.

4. Gli schemi dei decreti legislativi previsti dal comma 2 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia e successivamente trasmessi al Consiglio superiore della magistratura e al Parlamento ai fini dell'espressione dei pareri da parte del Consiglio e delle Commissioni competenti per materia. I pareri, non vincolanti, sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri stessi. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 2, o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di sessanta giorni.

5. Il Governo, con la procedura indicata nel comma 4, entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al comma 2 e nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati, può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi

5-bis. In virtù degli effetti prodotti dal sisma del 6 aprile 2009 sulle sedi dei tribunali dell'Aquila e di Chieti, il termine di cui al comma 2 per l'esercizio della delega relativamente ai soli tribunali aventi sedi nelle province dell'Aquila e di Chieti è differito di tre anni.»;

- 2) tutte le disposizioni di cui al decreto legislativo 7 settembre 2012 n. 155 recante "Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011 n. 148";
- 3) tutte le disposizioni di cui al decreto legislativo 7 settembre 2012 n.156, recante "Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici dei giudici di pace, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148".».

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

A. Peri



IL PRESIDENTE

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]
AM/d



Consiglio Regionale



Referendum abrogativo delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 2, 3, 4, 5, 5 bis della legge n. 148 del 14.9.2011, e dei decreti legislativi n. 155 e n. 156 del 7.9.2012

RELAZIONE DELLA 1^a COMMISSIONE CONSILIARE

Sig. Presidente, Colleghi Consiglieri,

come è noto, la riorganizzazione degli Uffici giudiziari operata dal Governo – in virtù dell'art. 1 commi 2,3,4,5 e 6 della L. 148 del 14.09.2011 e con i decreti legislativi 155 e 156 del 07.09.2012 – è risultata estremamente penalizzante per la gran parte del territorio della nostra Regione con la soppressione dei Tribunali di Avezzano, Lanciano, Sulmona e Vasto.

Le SS.LL. ricorderanno come il Consiglio della Regione Abruzzo abbia immediatamente manifestato preoccupazione in ordine alla disposta soppressione dei quattro Tribunali sub-provinciali, soffermandosi sul pericolo reale da parte dei cittadini abruzzesi di vedere compromesso e limitato l'accesso al "Servizio giustizia" in ragione delle condizioni orografiche, logistiche e infrastrutturali del territorio regionale. A tal proposito nella seduta del 18.10.2011 venne approvata all'unanimità una risoluzione avente ad oggetto "Riordino delle sedi giudiziarie" e con ulteriore atto consiliare, in data 24.01.2012, sempre all'unanimità, venne approvata altra risoluzione per la "Salvaguardia dei Tribunali minori di Avezzano, Sulmona, Vasto e Lanciano".

Orbene, in data 13 settembre 2013, salvo eventuali slittamenti, entrerà in vigore il decreto legislativo n. 155/2012, con il quale si darà attuazione alla soppressione dei 26 Tribunali sub-provinciali, ad eccezione di quelli abruzzesi in regime di deroga a causa delle condizioni strutturali per il sisma del 6 aprile 2009.

Molti Consigli dell'Ordine degli Avvocati, le Camere Penali e diversi Comitati costituitisi nelle sedi circondariali hanno avanzato richiesta ai Consigli regionali d'Italia di deliberare la proposizione di referendum abrogativo delle norme in questione.

L'art. 75 della Costituzione prescrive, infatti, che almeno cinque Consigli Regionali possono richiedere referendum abrogativo, secondo la disciplina di cui alla legge 25.5.1970, n. 352.

La procedura della fase di richiesta prevede:

1 – deliberazione consiliare di richiesta di referendum abrogativo, contenente l'indicazione delle norme delle quali si propone l'abrogazione;



2 – deliberazione consiliare immediatamente successiva di un delegato effettivo e di un delegato supplente del Consiglio;

3 – comunicazione, da parte della Segreteria del Consiglio, delle due deliberazioni a tutti i Consigli Regionali della Repubblica, con invito ad adottare identica deliberazione referendaria e a designare i propri delegati dandone comunicazione al Consiglio promotore.

Da una ricognizione effettuata nei giorni scorsi, altre Regioni italiane si stanno attivando sulla richiesta referendaria, ma non hanno ancora approvato il relativo quesito (che, ovviamente, dovrà essere per tutte identico nella formulazione); il Consiglio Abruzzese, in tal senso, assumerebbe la veste di promotore del testo referendario da far assumere nel deliberato di ogni altra Assise regionale.

La richiesta di referendum deve essere perentoriamente depositata entro il 30 settembre 2013 all'apposito Ufficio, costituito presso la Corte di Cassazione, per le successive fasi di verifica e indizione.

Per quanto sopra esposto, si chiede di voler sottoscrivere la richiesta *de qua*, da deliberare nella Seduta Consiliare del 6 agosto 2013.

Il presente provvedimento amministrativo di iniziativa consiliare (Milano) rubricato con il n. 129/13 è stato assegnato in data 06.08.2013, ai sensi dell'Art. 61 del regolamento interno dei lavori del Consiglio regionale alla 1^a Commissione Consiliare Permanente .

La 1^a Commissione Consiliare Bilancio, Programmazione e AA.GG. lo ha esaminato nella seduta del 06.08.2013 ed ha espresso il proprio parere di merito favorevole all'UNANIMITA' dei Consiglieri presenti.